

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2681

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GENNAIO 2004

—————

Modifiche all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per
l’adeguamento delle pensioni di inabilità dei lavoratori autonomi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad apportare le opportune modifiche all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, al fine di garantire, in relazione all'assegnazione e al calcolo della pensione di inabilità, parità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, ovvero lavoratori autonomi.

In base alla legge n. 222 del 1984, infatti, un lavoratore dipendente riconosciuto inabile accede al diritto al prepensionamento con una pensione calcolata fino al massimo di quanto previsto per la sua categoria, mentre un lavoratore autonomo, se riconosciuto inabile, accede al prepensionamento con la pensione minima.

Per porre rimedio a questa grave disparità di trattamento, non solo profondamente ingiusta, ma anche causa di profondo disagio economico per numerosi lavoratori, si provvede ad apportare una integrazione all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, al fine di poter garantire ai lavoratori autonomi prepensionati per inabilità, una rendita quanto meno proporzionata all'ammontare dei contributi versati nel corso della loro vita lavorativa.

Infine, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si provvede alla necessaria copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222)

1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In ogni caso, nei confronti dei lavoratori iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità di cui al comma 3, sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in modo da poter garantire al lavoratore medesimo una rendita proporzionata all'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento da parte dei soggetti di cui al precedente periodo».

2. I trattamenti previdenziali più favorevoli, che sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della citata legge n. 222 del 1984, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono quelli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'in-

nalzamento al 9 per cento delle aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.